

## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA presso il Distretto della Corte d'Appello di CAMPOBASSO

PROTOCOLLO D'INTESA SUI TEMPI, SULLE MODALITA' E SUI CONTENUTI DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE DA COMPIERSI IN ALCUNI PROCEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI DI SORVEGLIANZA PROT. N. 19 DEL 20.7.16 COME MODIFICATO A SEGUITO DELLA RIUNIONE DEL 29.11.17 E DELLA RIUNIONE DEL 6.12.18.

Il Direttore dell'U.E.P.E. di Campobasso-Isernia, i Direttori dei tre Istituti penitenziari ubicati nel Distretto della Corte d'Appello, i Magistrati di Sorveglianza si sono riuniti -su convocazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza- il 20 aprile 2016, il 3 maggio 2016 ed il 24 maggio 2016 presso gli Uffici di detto Tribunale; a detti incontri hanno partecipato anche i responsabili dell'Area Pedagogica ed i Comandanti di Polizia Penitenziaria delle Case Circondariali di Campobasso, Isernia e Larino (All. n. 1). In detti tre incontri si è proceduto ad individuare e definire prassi virtuose tese ad accelerare -nell'assoluto rispetto del principio del contradditorio e di tutte le garanzie previste dalla legge a tutela delle parti- i tempi relativi all'istruttoria ed alla definizione di alcuni procedimenti collegiali e monocratici di sorveglianza, tenendo conto della penuria di risorse, della scarsità di mezzi e delle scoperture di organico, che affliggono sia le cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, sia l'U.E.P.E. ed i tre Istituti penitenziari con sede nel Distretto.

La bozza di 'Protocollo' è stata, poi, trasmessa ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, di Isernia e di Larino, per la condivisione e la formulazione entro trenta giorni di proposte tese a migliorarla, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 rubricato 'Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari' contenuto nel Protocollo d'Intesa perfezionato tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense.

L'Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Molise con delibera del 29 giugno 2016 ha approvato la bozza di '*Protocollo*' senza formulare osservazioni e rilievi in ordine al suo contenuto (<u>All.</u> <u>n. 2</u>).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia con delibere del 15 e 30 giugno 2016 ha approvato la bozza di '*Protocollo*' senza formulare osservazioni e proposte (All. n. 3).

9

K Ge

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino con delibera del 20 giugno 2016 ha approvato la bozza di '*Protocollo*' senza formulare osservazioni e proposte (<u>All. n. 4</u>).

Inoltre il Direttore dell'U.E.P.E. di Campobasso-Isernia, i Direttori dei tre Istituti penitenziari ubicati nel Distretto della Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale di Sorveglianza si sono riuniti il 29.11.2017 e - previa verifica sull'attuazione del Protocollo- vi hanno apportato modifiche sulle quali hanno concordato i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino (All. n. 5).

Infine il Direttore dell'U.E.P.E. di Campobasso-Isernia, i Direttori dei tre Istituti penitenziari ubicati nel Distretto della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Magistrato di Sorveglianza in servizio -su convocazione del Presidente di detto Tribunale- si sono nuovamente riuniti il 6 dicembre 2018 presso gli Uffici del medesimo Tribunale, al fine di verificare l'attuazione del Protocollo ed eventualmente modificarlo alla luce delle novità normative introdotte con i due decreti legislativi del 2 ottobre 2018 n. 123 e n. 124; a questo incontro hanno partecipato anche i responsabili dell'Area Pedagogica ed i Comandanti di Polizia Penitenziaria delle Case Circondariali di Campobasso, Isernia e Larino, nonché il seguente pesonale in servizio presso la cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza: Funzionario giudiziario Sig. Teodoro Fazioli, il cancelliere Sig. Giuseppe Ciola, l'Assistente giudiziario Sig. Raffaele Josè Ruscitto Marinelli, l'Assistente giudiziario dott. Achille Giammarino.

Alla riunione del 6 dicembre 2018 si è deliberato di modificare il Protocollo in alcune sue parti secondo quanto riportato nel relativo verbale, nonché di fissare la data del 18 dicembre 2018 per la sottoscrizione del Protocollo così come modificato (All. n. 6).

Quindi il testo definitivo del Protocollo, così come modificato secondo quanto deliberato nella riunione del 6 dicembre 2018, è in seguente.

#### DISPOSIZIONI

Art. 1 – Relazione socio-familiare dell'U.E.P.E. per le persone condannate in sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p. che devono eseguire una pena detentiva -anche residua della maggior pena inflitta-superore a 18 mesi, nonché per le persone condannate in stato di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p.

1. Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza chiedono all'U.E.P.E. di redigere la relazione socio-familiare per le persone condannate in sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p. che devono eseguire pena detentiva - anche residua della maggior pena inflitta- superiore a 18 mesi, nonché per le persone condannate che stanno espiando pena detentiva in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p..

2. L'U.E.P.E. trasmette la relazione socio-familiare entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla magistratura di sorveglianza; la cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza cura

9

A CY

2

Weg

che in ogni richiesta di relazione socio-familiare sia sempre riportata la data dell'udienza fissata -per la trattazione e decisione del singolo procedimento- sempre dopo la scadenza di detto termine di 90 giorni.

<u>3.</u> In detta relazione socio-familiare l'U.E.P.E formula la proposta di trattamento per la singola persona in sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p. ovvero agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p., indicando se e quale misura alternativa possa esserle concessa.

## Art. 2 - Relazione socio-familiare dell'U.E.P.E. per le persone condannate in sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p. che devono eseguire pena detentiva -anche residua della maggior pena inflitta- non superore a 18 mesi.

1. Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza chiedono all'U.E.P.E. di redigere in forma sintetica la relazione socio-familiare per le persone condannate in sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p. che devono eseguire pena detentiva -anche residua della maggior pena inflitta- non superiore a 18 mesi.

2. L'U.E.P.E. trasmette detta relazione socio-familiare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla magistratura di sorveglianza; la cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza cura che in ogni richiesta di relazione socio-familiare sia sempre riportato detto termine di 30 giorni.

3. In detta relazione socio-familiare l'U.E.P.E formula una sintetica proposta di trattamento per la persona condannata in sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p., indicando se e quale misura alternativa possa esserle concessa.

### Art. 3 – Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza presentata da persona detenuta e/o dal suo difensore ai fini dell'accesso alla detenzione domiciliare ex lege n. 199/2010.

<u>1.</u> La Direzione dell'istituto penitenziario trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza di concessione della detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199/2010, corredandola:

- della posizione giuridica aggiornata;
- della nota relativa all'eventuale sottoposizione della persona detenuta al regime ex art. 14-bis O.p.;
- della relazione dell'U.E.P.E. sull'idoneità del domicilio indicato.
- della relazione scientifica sull'osservazione della personalità, se sono decorsi 6 mesi dalla data di inizio dell'esecuzione della pena in regime carcerario;
- qualora non siano decorsi 6 mesi dalla data di inizio dell'esecuzione della pena in regime carcerario, della relazione comportamentale approfondita e arricchita di tutti i dati acquisiti -allo stato- sul piano criminologico, personologico, sociale, lavorativo e familiare, precisando se l'istante sia tossico/alcoldipendente e/o sia affetto da patologie che devono essere curate mediante contatti con strutture sanitarie esterne.

9

L decap

July.

le d'su

2. In ogni caso la direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è *ictu oculi* inammissibile, si limita a trasmetterla all'Ufficio di Sorveglianza, allegando soltanto la posizione giuridica.

Art. 4 – Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza presentata da persona detenuta e/o dal suo difensore, nonché alla proposta formulata dal Gruppo di osservazione e trattamento (G.o.t.) ai sensi dell'art. 57 legge n. 354/1975 e dell'art. 76, comma 2 lett. b) d.p.r. n. 230/2000 ai fini della concessione della liberazione anticipata.

<u>1.</u> La Direzione dell'istituto penitenziario trasmette all'Ufficio di Sorveglianza la proposta del Gruppo di osservazione e trattamento e/o l'istanza di concessione della liberazione anticipata, corredandole:

- della posizione giuridica aggiornata;
- della relazione scientifica sull'osservazione della personalità, se sono decorsi 6 mesi dalla data di inizio della esecuzione della pena in regime carcerario;
- se non sono decorsi 6 mesi dalla data di inizio dell'esecuzione della pena in regime carcerario, della relazione comportamentale approfondita e arricchita di tutti i dati acquisiti -allo stato- sul piano criminologico, personologico, sociale e familiare;
- della copia dei rapporti e provvedimenti disciplinari eventualmente redatti nel periodo di espiazione pena oggetto dell'istanza o della proposta e nel periodo successivo.

2. La Direzione dell'istituto penitenziario in cui è detenuta la persona interessata, se il semestre sia stato espiato in tutto o in parte in altri istituti penitenziari e/o in misura alternativa alla detenzione, invia tutta la suddetta documentazione all'Ufficio di Sorveglianza e contestualmente chiede agli altri istituti penitenziari e/o alle Forze dell'ordine e/o all'U.E.P.E. territorialmente competenti di trasmettere all'Ufficio di Sorveglianza il rapporto sulla condotta serbata dalla persona condannata e/o la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari ivi eventualmente instaurati e definiti.

3. In ogni caso la Direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è *ictu oculi* inammissibile, si limita a trasmetterla, allegando soltanto la posizione giuridica.

# Art. 5 – Documentazione da trasmettere in allegato alla proposta del Gruppo di osservazione e trattamento (G.o.t.) e/o all'istanza presentata da persona detenuta ai fini della concessione di permesso premio.

<u>1.</u> La Direzione dell'istituto penitenziario, qualora siano decorsi 6 mesi dalla data di inizio dell'esecuzione della pena in carcere, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza la proposta del Gruppo di osservazione e trattamento (G.o.t.) e/o l'istanza dell'interessato di concessione di permesso premio, corredandole:

X

ACZON

4

- della posizione giuridica aggiornata;
- del proprio parere;
- dell'ultima relazione scientifica sull'osservazione della personalità contenente la proposta di trattamento formulata per la persona detenuta, nonché se e quale beneficio in esternato possa esserle concesso, specificandovi altresì se la persona interessata:
  - a) abbia idonei riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare;
  - b) sia assuntrice di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
  - c) sia affetta da patologie curabili mediante necessari contatti con strutture sanitarie esterne.
- <u>2.</u> L'equipe dell'istituto penitenziario non chiede all'U.E.P.E. di redigere la relazione socio-familiare nel caso in cui la persona detenuta istante è priva di riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare; di ciò dà comunque atto nel rapporto informativo da trasmettersi all'Ufficio di Sorveglianza.
- <u>3.</u> La Direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza dell'interessato è *ictu oculi* inammissibile, si limita a trasmetterla, allegando soltanto la posizione giuridica.
- Art. 6 Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza presentata da persona detenuta e/o alla proposta formulata dal Gruppo di osservazione trattamento (G.o.t.) ai sensi dell'art. 57 legge n. 354/75 e dell'art. 76, comma 2 lett. b) e c) d.p.r. n. 230/2000 ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione.
- 1. La Direzione dell'istituto penitenziario, qualora siano decorsi 6 mesi dalla data di inizio dell'esecuzione della pena in carcere, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza la proposta del Gruppo di osservazione e trattamento e/o l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, corredandole:
- della documentazione eventualmente presentata dallo stesso richiedente;
- della posizione giuridica aggiornata;
- dell'ultima relazione scientifica sull'osservazione della personalità recante la proposta di trattamento, nonché se e quale misura alternativa possa esserle concessa, specificandovi altresì se la persona detenuta:
  - a) abbia idonei riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare;
  - b) sia assuntrice di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
  - c) sia affetta da patologie curabili mediante necessari contatti con strutture sanitarie esterne oppure da patologie incompatibili con il regime carcerario.
- 2. In ogni caso la Direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è *ictu oculi* inammissibile, si limita a trasmetterla, allegando soltanto la posizione giuridica.

### Art. 7 - Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza ex art. 35-ter O.p.

July blum







- <u>1.</u> La Direzione dell'istituto penitenziario trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza, corredandola:
- della posizione giuridica aggiornata;
- di dettagliata relazione in cui sono riportati i giorni di carcerazione espiati dall'istante, il numero delle persone ristrette che hanno condiviso con l'istante in detti giorni la stessa stanza detentiva, la superficie della stanza detentiva -in cui è stato ospitato l'istante durante detti giorni- da calcolarsi al netto di quella occupata dal bagno e dagli arredi fissi o tendenzialmente fissi (letto, armadi fissati a muro, tavoli fissati al muro, ripiani pensili fissati a muro, termosifoni, altro), le attività trattamentali concretamente offerte e fruibili per l'istante in detti giorni.

#### Art. 8 - Comunicazione del Protocollo.

<u>1.</u> Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza provvede a trasmettere copia del Protocollo al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello anche in funzione di Presidente del Consiglio Giudiziario, al D.A.P. - Ministero della giustizia, al P.R.A.P. per il Lazio-Abruzzo-Molise.

Campobasso, 18 dicembre 2018.

### F I R MA

dott. Giuseppe Mastropasqua – presidente Tribunale Sorveglianza

dott. Mario Giuseppe Silla – direttore Casa C.le Campobasso

dott. Sa Maria Antonietta Lauria – direttrice Casa C.le Isernia

dott. Giuseppe Di Leo – direttore U.E.P.E. Campobasso-Isernia

dott. Sa Rosa La Ginestra – direttrice della casa Circondariale di Larino

avv. Demetrio Rivellino - presidente Consiglio Ordine Avvocati di Campobasso

avv. Maurizio Carugno - presidente Consiglio Ordine Avvocati di Isernia

avv. Marco D'Errico - presidente Consiglio Ordine Avvocati di Larino